

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art.14 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);
- la Legge regionale 1 Agosto 2005, n. 17, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", e in particolare l'articolo 19 (Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità), il quale prevede, fra l'altro, di istituire il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità, d'ora innanzi denominato "Fondo", stabilendo che la Giunta Regionale lo assegni annualmente alle Province, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'art. 6 della stessa legge, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'art. 12 della L.R. n. 29/1997, adottando altresì indirizzi per l'utilizzo delle risorse;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 2329/2005 recante "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 19 della L.R. n. 17 del 01/08/2005 'norme per la promozione dell'occupazione della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro' - approvazione indirizzi 2005 per l'utilizzo del fondo ed assegnazione alle Province" ed in particolare i criteri di riparto di cui al punto 2) del dispositivo;

Ritenuto opportuno riconfermare con il presente atto i criteri di riparto di cui alla deliberazione sopraccitata;

Ritenuto necessario procedere, ai sensi del citato articolo 19 della L.R. 17/2005 all'adozione degli "Indirizzi 2008-2010 per l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005 n.17, art. 19 e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province"

contenute nell'allegato parte integrante della presente deliberazione le cui risorse sono allocate sul pertinente capitolo di bilancio;

Sentite, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. 17/2005, la Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 24/04/2008, il Comitato di Coordinamento Interistituzionale in pari data, le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'art. 12 della L.R. n. 29/1997 nella seduta del 14/05/2008;

Richiamata la L.R. 26 Novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni

- n. 450 del 3 aprile 2007 "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 agosto 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1720 del 4 dicembre 2006;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.R. n. 43/01 e della propria deliberazione n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di approvare gli "Indirizzi 2008-2010 per l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, L.R. 1 Agosto 2005, n. 17, art. 19 ed i criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province" di cui all'Allegato parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che attraverso le risorse del Fondo Regionale Disabili, il Dirigente regionale competente provvederà all'impegno e alla liquidazione delle risorse necessarie per pagamento del costo del servizio prestato dall'INPS per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 della L.68/99, di cui al punto 10 dal protocollo d'intesa di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione regionale n.278/02.
3. di dare atto che all'assegnazione, impegno e liquidazione alle Province, per ogni annualità, delle risorse, di cui al punto precedente, provvederà con propria determinazione il Dirigente regionale competente, nel rispetto delle normative contabili vigenti;
4. di stabilire che l'assegnazione e l'impegno delle risorse relative a ciascuna annualità, a valere sui capitoli di spesa all'uopo individuati (come indicato in allegato alla presente deliberazione) avverrà, previo ricevimento, entro il 15 ottobre, della relazione contenente le misure programmate dalle singole Province e le modalità programmate per la loro realizzazione, nonché in relazione alle annualità 2009-2010, previo, altresì, comunicazione da parte delle stesse dell'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa per almeno l'80% dell'assegnazione dell'annualità precedente;
5. di stabilire che la liquidazione di ciascuna annualità avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. contestualmente all'atto di assegnazione e d'impegno, un anticipo, pari al 50% dell'importo assegnato annualmente;
 - b. una seconda tranche, pari al 30% dell'importo assegnato, a seguito della comunicazione attestante l'individuazione dei beneficiari delle risorse e l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa da parte delle Province pari ad almeno il 50% dell'intero importo assegnato;
 - c. il saldo, entro i seguenti termini:
 - entro il 31 dicembre 2010 per le somme assegnate nel 2008;

- entro il 31 dicembre 2011 per le somme assegnate nel 2009;
- entro il 31 dicembre 2012 per le somme assegnate nel 2010.

Previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta;

- - - - -

Allegato

Indirizzi 2008-2010 per l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005,n.17, art. 19 e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province

1 Finalità del Fondo.

Il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità è finalizzato alla piena e migliore attuazione del collocamento mirato, all'obiettivo dell'integrazione lavorativa delle stesse presso i datori di lavoro e alla facilitazione delle condizioni specifiche dirette ad assicurare il diritto al lavoro, il sostegno e l'accompagnamento al lavoro.

1.1. Principi di programmazione.

Ferme restando tali finalità complessive le Province programmano l'impiego delle quote del Fondo assegnate con particolare attenzione alla effettiva e diffusa disponibilità di servizi (quali, a titolo d'esempio, trasporti e tutoring) diretti a garantire l'accessibilità, la permanenza e la qualificazione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ivi comprese quelle già occupate assunte ai sensi della legge 68/99 orientando in via prioritaria le risorse del fondo ad iniziative improntate ai seguenti principi:

- a) sostegno integrato delle risorse disponibili a livello locale attraverso la coprogettazione degli interventi dei diversi attori locali competenti (Servizi, provinciali, Comuni, Ausl, ecc), in un'ottica di pieno sviluppo degli strumenti a sostegno del collocamento mirato, anche per ambiti territoriali in raccordo con i Piani di Zona L. 328/00 e **con il Piano sociale e sanitario.**(DGR 1448/07).

La progettualità dovrà essere copartecipata improntata ad una logica di rete fra i Servizi del Lavoro provinciali e quelli gestiti da altre Amministrazioni Pubbliche, operanti a sostegno delle persone con disabilità ed il privato sociale con relativa condivisione degli obiettivi.

E' dunque necessario che le Province promuovano in ogni ambito distrettuale una programmazione unitaria, anche attraverso appositi accordi, tavoli di coordinamento, collaborazioni interistituzionali ed équipe territoriali

integrate, di tutte le risorse e dei percorsi oggi disponibili per accompagnare la persona con disabilità al lavoro ed in particolare:

- i centri socio-occupazionali e gli interventi educativi individuali assicurati da Comuni e Aziende USL per le situazioni di maggiore difficoltà;
- le opportunità di lavoro protetto e di formazione offerte dalla cooperazione di tipo b);
- i percorsi di formazione e addestramento assicurati dagli organismi accreditati del sistema regionale della formazione professionale anche attraverso il Fondo sociale europeo;
- i servizi e le opportunità offerti dai Centri per l'impiego ai sensi della normativa regionale e nazionale sul collocamento mirato.

Ciascuno di questi sistemi può offrire opportunità concrete di occupazione alla persona con disabilità in relazione alle sue abilità ed al suo grado di autonomia personale. La logica è dunque quella di utilizzare i diversi sistemi e le diverse opportunità secondo un approccio graduale, che accompagna la persona con disabilità in un percorso personalizzato e finalizzato all'inserimento lavorativo più adatto alle competenze e ai piani individuali.

La definizione dei percorsi procedurali di tale azione potrà essere attuata attraverso la costituzione di forme giuridiche (tipo Associazione temporanea di scopo) che garantiscano la continuità degli interventi ed il contestuale contrasto alla frammentazione, ovvero attraverso progetti quadro in quanto possono contribuire da un lato a semplificare le modalità di gestione dei dispositivi stessi (da parte degli Enti erogatori e della Provincia), dall'altro a favorire logiche di integrazione e continuità degli interventi con un maggiore vantaggio per l'utenza nonché sostenere, laddove non sia ancora avviato, il processo di costituzione delle reti territoriali tra servizi valorizzando il ruolo dei Comuni, per le competenze che gli stessi esprimono nell'ambito della legge 328/00, dei Centri per l'Impiego e degli altri servizi del territorio;

- b) realizzazione di inserimenti lavorativi rivolti a persone con disabilità intellettiva o psichiatrica o di difficile collocazione a causa dell'età lavorativa avanzata (cinquantenni), anche attraverso, in quest'ultimo caso, la realizzazione di progetti specifici per affrontare il tema

- della progressiva diminuzione dell'intensità dell'attività lavorativa, favorendo forme di lavoro a tempo ridotto;
- c) realizzazione di inserimenti lavorativi che prevedano forme di stabilizzazione occupazionali;
 - d) realizzazione di piani d'inserimento lavorativi che prevedano l'assolvimento totale dell'obbligo da parte del datore di lavoro in tempi brevi;
 - e) sostegno di iniziative dirette a favorire la mobilità e gli spostamenti ad essa connessi privilegiando il sistema previsto al punto a;
 - f) sostegno delle iniziative rivolte a creare contatti con singole aziende non soggetti all'obbligo, con le quali giungere ad una collaborazione che veda i datori di lavoro impegnarsi all'acquisizione di risorse umane con disabilità riconoscendone il carattere d'investimento sul piano sociale (promozione della responsabilità sociale d'impresa);
 - g) adattamenti di posti di lavoro, personalizzazione delle modalità organizzative, ivi comprese forme concordate di telelavoro;
 - h) formazione, ai sensi della L.R. 30 Giugno 2003, n. 12;
 - i) tirocini, ai sensi della L. 24 Giugno 1997, n. 196, della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e della L.R. 1 agosto 2005, n. 17.

1.2 Strumenti

- Strumenti di Politiche attive

- a. analisi delle capacità professionali delle persone con disabilità, dei caratteri dell'organizzazione aziendale e dei posti di lavoro;
- b. formazione, ai sensi della L.R. 30 Giugno 2003, n. 12;
- c. tirocini finalizzati al successivo inserimento lavorativo, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n.196, della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e della L.R. 1 agosto 2005, n. 17;
- d. azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale;
- e. adeguamento delle competenze professionali finalizzato all'inserimento lavorativo o al suo mantenimento;
- f. iniziative dirette a favorire l'accessibilità dei posti di lavoro, la mobilità e gli spostamenti ad essa connessi;
- g. utilizzo di modalità di telelavoro;

- **Strumenti di incentivazione rivolti alla creazione di nuova occupazione**

- h. integrazioni agli incentivi già assegnati in base all'art. 13 della legge 68/1999 ai datori di lavoro che assumono attraverso convenzioni di programma:
 - persone con disabilità pari o superiore al 67%;
 - persone con disabilità con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
 - persone con disabilità di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico;
- i. incentivi per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato di persona con disabilità di cui all'art. 1 della legge 68/99, con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50%, da parte di datori di lavoro non beneficiari di altre agevolazioni relative a tali assunzioni o da parte di datori di lavoro non soggetti all'obbligo;
- j. contributi nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale per l'assunzione a tempo determinato, superiore a 6 mesi, di persone con disabilità con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità. Il contributo non può essere utilizzato più volte per l'inserimento lavorativo della stessa persona con disabilità nella stessa azienda;
- k. contributi ammissibili ai sensi dell'art. 13 della legge 68/99, di adattamento del posto di lavoro, apprestamento delle tecnologie di telelavoro e rimozione delle barriere architettoniche, nonché integrazione al rimborso spese per adeguamenti dei posti di lavoro di cui all'art.13 della legge n. 68/1999. La richiesta di contributo deve essere prevista nel progetto d'inserimento lavorativo mirato e riferita a persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 50%;
- l. contributi volti a sostenere iniziative finalizzate all'autoimprenditorialità, entro i limiti previsti dal successivo punto 1.4 c;

- **Altri Strumenti**

- m. azioni previste nell'ambito di eventuali accordi di programma territoriale che coinvolgano i soggetti interessati al collocamento mirato;

- n. contributi a Cooperative sociali di tipo B, volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa, concordati con i Servizi Provinciali per l'Impiego, a patto che si tratti di attività per le quali non sono erogati altri benefici, fatte salve le agevolazioni contributive previste dall'ordinamento;
- o. ogni altra azione che, stabilita in sede di comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99), sia diretta all'inserimento e al mantenimento lavorativo del disabile entro i limiti previsti dal successivo punto 1.4 d;
- p. borsa lavoro o rimborsi spese nel periodo di tirocinio, per persone con disabilità iscritte al Collocamento Mirato, in carico ai servizi Sociali nonché ai vari dipartimenti di Sanità, che presentano oltre alla disabilità, ulteriori situazioni personali, relazionali e comportamentali tali da rendere difficile una stabilizzazione immediata nel mondo del lavoro;

Le risorse oggetto dei presenti indirizzi sono espressamente finalizzate al supporto ed alla qualificazione degli inserimenti professionali mediante progetti con dirette ricadute sulle persone con disabilità e sui luoghi di lavoro interessati.

1.3. Percentuali minime di utilizzo delle risorse assegnate a ciascuna Provincia per azione.

La programmazione provinciale delle risorse assegnate dovrà di norma destinare ai dispositivi sotto riportati, la seguenti percentuali minime del fondo loro assegnato:

- a. dispositivi a valere sulla progettualità copartecipata e sulle azioni di cui al punto 1.1 a), attuabili attraverso lo strumento del bando o attraverso la gestione diretta per mezzo degli strumenti di partenariato tra i soggetti risultanti strutturati in tal modo sin dalla fase di presentazione dell'attività progettuale. Percentuale minima di utilizzo delle risorse assegnate 30%;
- b. dispositivi a valere sulle azioni dirette a favorire la mobilità e gli spostamenti ad essa connessi. Percentuale minima di utilizzo delle risorse assegnate 10%;

1.4. Modalità e vincoli di utilizzo degli strumenti.

- a. Rimborso spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche o per approntare una postazione di telelavoro per persone con disabilità con percentuale superiore al 50%:
- compatibilmente con i fondi a disposizione ed eventualmente utilizzando fondi propri, la Provincia può riconoscere un rimborso aggiuntivo a valere sul Fondo Regionale tale da coprire, in cumulo con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale, il 100% della spesa sostenuta solo relativamente ad inserimenti lavorativi effettuati da datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ai sensi della l. 68/99;
 - per quanto attiene alle richieste di rimborso effettuate da datori di lavoro obbligati alle assunzioni ai sensi della prevista legge, il rimborso aggiuntivo a valere sul Fondo Regionale sarà di entità tale che, cumulato con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale, non superi l'80% dell'intera spesa sostenuta.
- b. Mobilità. Si prevede la possibilità, oltre all'utilizzo di azioni di sistema con le modalità indicate al punto 1.1. a), di sostenere la misura anche con contributi a tantum per il rimborso delle spese di accompagnamento e trasporto. Tale contributo potrà essere erogato unicamente per persone che necessitano di servizio di trasporto personalizzato a causa della particolare disabilità, inserite al lavoro dal Collocamento Mirato tramite progetto d'inserimento.

L'erogazione potrà essere in favore:

- del datore di lavoro, qualora da esso sostenute;
- direttamente a persone con disabilità inserite al lavoro mediante gli strumenti del "collocamento Mirato" in misura forfetaria, tenuto conto che nella maggior parte dei casi ricadono su parenti o conoscenti del disabile, dai quali risulta difficoltoso ottenere idonei giustificativi di spesa.

Le risorse erogate potranno essere utilizzate per la copertura dei costi sostenuti per il raggiungimento del posto di lavoro, ivi compresa la messa a punto di ogni strumento/iniziativa utile per il raggiungimento dell'autonomia logistica negli spostamenti casa-lavoro del lavoratore disabile interessato (modifiche autovettura, iscrizione scuola guida, rimborso spese colleghi di lavoro, car-sharing, car pooling, ecc.). Al fine di promuovere e

realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, le misure quì previste sono estesi a tutte le persone che, a causa del loro handicap, non possono ottenere la patente di guida (L. R. marzo 2003, n. 2).

- c. autoimprenditorialità (punto 1.2 l). I dispositivi a valere sul sostegno all'autoimprenditorialità, qualora adottati, non potranno superare il 10 per cento della quota assegnata alla singola Provincia;
- d. altra azione definita in sede di comitato tecnico (punto 1.2 o). Il costo riferito a tali iniziative, qualora adottate, non potrà superare il 10 per cento della quota assegnata alla singola Provincia.

2. Assegnazioni alle Province

2.1. Obiettivi specifici

La programmazione provinciale delle risorse avrà valenza triennale ed è ricondotta a procedure di trasparenza e, nel caso di gare, di pubblicizzazione. La programmazione e l'impegno delle risorse avvengono con atti formali delle Province.

2.2. Confronto nelle sedi locali di concertazione

Le attività programmatiche di cui al punto 2.1 avvengono previo parere nelle locali sedi di concertazione per il collocamento mirato o con i relativi Comitati tecnici. Laddove la programmazione delle risorse preveda iniziative ricondotte anche alle competenze di altre istituzioni occorre prevedere adeguate forme di raccordo con queste ultime.

Le relazioni di cui al punto 2.2 precisano, ove di competenza, le modalità e gli esiti del confronto.

2.3. Comunicazioni alla Regione

Le Province, per ogni annualità ed entro i seguenti termini, inviano alla Regione:

- a. **l'atto di programmazione** delle risorse indicate nei presenti indirizzi, in ordine alle misure programmate ed alle soluzioni per la loro realizzazione, entro il termine ultimo del 15 ottobre dell'anno di riferimento;
- b. **la comunicazione sull'andamento e sulle modalità di spesa** all'atto dell'individuazione dei beneficiari delle risorse di cui al precedente punto a), e dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, pari ad almeno il 50% dell'intero importo assegnato;
- c. **la richiesta di assegnazione e impegno delle annualità 2009-2010** all'avvenuta assunzione degli impegni di spesa da parte delle Province pari ad almeno l'80% dell'importo assegnato,;
- d. entro il 31 dicembre del secondo anno successivo **all'assegnazione la richiesta di saldo**, con presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta, nonché di una relazione sui risultati ottenuti;
- e. entro il 30 gennaio del terzo anno successivo all'assegnazione **la comunicazione di eventuali economie** sugli importi già liquidati, accertate in sede di **rendicontazione finale**, con la richiesta che queste siano considerate quale acconto sulla assegnazioni del futuro piano triennale.

Tali comunicazioni saranno correlate da:

- un questionario e una tabella predisposta dal Servizio Lavoro della Regione Emilia-romagna;
- relativi provvedimenti amministrativi adottati dai competenti organi delle Province stesse.

3. Quadro di attribuzione delle risorse (PIANO TRIENNALE 2008-2009-2010 DI RIPARTO ALLE PROVINCE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA').

Province	Triennio 2008-2010			Totale Triennio
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	
Provincia di Bologna	790.869,73	790.869,73	790.869,73	2.372.609,19
Provincia di Ferrara	347.220,56	347.220,56	347.220,56	1.041.661,68
Provincia di Forlì-Cesena	384.635,95	384.635,95	384.635,95	1.153.907,85
Provincia di Modena	680.005,55	680.005,55	680.005,55	2.040.016,65
Provincia di Parma	425.926,77	425.926,77	425.926,77	1.277.780,31
Provincia di Piacenza	240.771,31	240.771,31	240.771,31	722.313,93
Provincia di Ravenna	287.515,71	287.515,71	287.515,71	862.547,13
Provincia di Reggio nell'Emilia	524968,15	524968,15	524968,15	1.574.904,45
Provincia di Rimini	318.086,26	318.086,26	318.086,26	954.258,78
Totale	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00

Tale risorse saranno impegnate a valere sul capitolo 76552 del bilancio per l'esercizio 2008 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento.

3.1 Modalità di rendicontazione

Le comunicazioni di cui al punto 2.3. costituiscono i documenti di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e di rendicontazione del Fondo.

La Regione può richiedere informazioni e chiarimenti ulteriori rispetto alle richiamate comunicazioni.

Le risorse finanziarie che saranno assegnate alle Province nell'ambito del presente piano triennale 2008-2009-2010 di riparto, le quali entro la data prevista per il loro relativo saldo non fossero state ancora impegnate ovvero risultanti da economie a seguito di rendicontazione, potranno essere base di riferimento contabile per la formulazione del futuro piano di riparto del fondo per le annualità successive.

Le economie realizzate dovranno essere comunicate entro:

- il 30 gennaio 2011 per le somme assegnate nel 2008;
- il 30 gennaio 2012 per le somme assegnate nel 2009;
- il 30 gennaio 2013 per le somme assegnate nel 2010.